

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6572	23 novembre 2011	ISTITUZIONI
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 26 settembre 2011 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert, Christian Vitta e cofirmatari per la modifica dell'art. 21 cpv. 1 della Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

l'iniziativa in discussione è volta a modificare l'art. 21 cpv. 1 Legge sul consorzio dei Comuni (nLCCom) del 22 febbraio 2010, entrata in vigore il 1. settembre 2011, che disciplina l'elezione a scrutinio segreto della Delegazione consortile. Così l'art. 21 nLCCom:

Elezione, eleggibilità e incompatibilità

Art. 21 ¹La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva a scrutinio segreto.

Gli iniziattivisti chiedono l'abolizione dello scrutinio segreto, in quanto ritengono lo stesso troppo complesso. Ricordano altresì che la designazione della Delegazione consortile avviene su istruzione dei Municipi ai rispettivi rappresentanti, pertanto la segretezza dell'elezione risulterebbe poco sensata. Essi propongono pertanto la seguente modifica:

Elezione, eleggibilità e incompatibilità

Art. 21 ¹La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

1. L'OPINIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

L'elezione a scrutinio segreto della Delegazione consortile era prevista dall'art. 19 cpv. 1 della vecchia Legge sul consorzio dei Comuni del 1974. Il senso di simile scelta è stato con verosimiglianza quello di garantire una certa libertà nell'espressione di voto da parte dei membri del Consiglio consortile nella designazione dei membri della Delegazione.

Ricordiamo però che in base all'art. 19 vLCCom la Delegazione veniva eletta secondo il sistema proporzionale. In occasione della seduta costitutiva in seno al Consiglio consortile si formavano i gruppi, ciascuno gruppo aveva il diritto di proporre i propri rappresentanti per la Delegazione in funzione del proprio numero di membri. L'elezione di regola era tacita; si procedeva con lo scrutinio segreto solo se più membri dello stesso gruppo non riuscivano ad accordarsi sul candidato o sui candidati da eleggere. Il voto di ciascun consigliere consortile contava uno, la forza di ogni gruppo o di ogni Comune nelle

decisioni consortili, secondo il sistema proporzionale, si esprimeva dunque essenzialmente in base al numero di rappresentanti in Consiglio consortile.

L'elezione della Delegazione consortile a scrutinio è rimasta anche nell'art. 21 nLCCom. Di per sè, l'esigenza di una certa libertà nell'espressione delle scelte dei membri della Delegazione non è assolutamente scomparsa nemmeno alla luce del nuovo disposto.

Tuttavia, con il nuovo disciplinamento il diritto di voto in Consiglio consortile è sostanzialmente mutato: i Comuni, per il tramite del loro rappresentante unico in Consiglio consortile (art. 15 nLCCom), hanno ora un peso nelle decisioni consortili equivalente al numero di voti che essi detengono, secondo quanto stabilito dallo statuto (art. 16 nLCCom).

Ne consegue che, qualora si dovesse procedere con un'elezione a scrutinio segreto della Delegazione consortile, i meccanismi per assicurare la segretezza del voto risulterebbero assai laboriosi, come correttamente rilevato dagli stessi iniziativaisti. La semplice attribuzione, ad ogni scheda di voto, di un corrispondente numero di voti cui ogni Comune ha diritto (in funzione dello statuto) risulterebbe in contrasto con il principio della segretezza, essendo facilmente identificabili nello scrutinare i voti le preferenze di ogni Comune.

Occorrerebbe quindi procedere con un'organizzazione del voto, attraverso l'assegnazione a ogni rappresentante/Comune di un numero di schede di valore 1 corrispondente al numero di voti cui il Comune ha diritto; si dovrebbe poi procedere a più elezioni segrete, corrispondenti al numero dei candidati per l'elezione in Delegazione. Queste modalità al lato pratico risultano tutto sommato eccessivamente laboriose, non giustificate dalle esigenze in gioco. Si ritenga del resto che finora l'elezione di membri delle Delegazioni consortili attraverso il voto segreto è stata molto sporadica.

2. CONCLUSIONI

Considerato quanto precede, il Consiglio di Stato condivide senz'altro l'opinione degli iniziativaisti di procedere, molto semplicemente, con l'abrogazione del voto segreto nella nomina della Delegazione consortile. In caso di più candidati rispetto al numero di membri da eleggere si procederà con il voto palese. Si suggerisce pertanto di accettare la formulazione del capoverso 1 dell'articolo 21 nLCCom, come proposto dagli iniziativaisti.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis

Il Cancelliere, G. Gianella